

(Avvertenza : testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 53 del 08.10.1991, no. 70 del 21.12.1991 – rettifica, no. 28 del 18.05.1992, no. 113 del 21.12.1993 – delibera della Corte costituzionale, no. 4 del 19.01.1994 – rettifica della delibera della Corte costituzionale e no. 130 del 16.11.2011, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

LEGGE SULLA CITTADINANZA CROATA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Legge disciplina la cittadinanza croata, i presupposti per l’acquisizione della stessa e la sua cessazione.

Articolo 2

Il cittadino della Repubblica di Croazia che ha anche la cittadinanza straniera, innanzi agli organi del potere statale viene ritenuto esclusivamente cittadino croato.

II. ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA

Articolo 3

La cittadinanza croata si acquisisce:

1. per discendenza;
2. con la nascita sul territorio della Repubblica di Croazia;
3. con la naturalizzazione;
4. secondo i protocolli internazionali.

... (omissis) ...

Articolo 8

(1) Lo straniero che ha presentato la richiesta per l’ottenimento della cittadinanza croata può acquisirla per naturalizzazione qualora soddisfi i seguenti presupposti:

1. che abbia compiuto i 18 anni d’età e che non sia stato privato della capacità d’agire;
2. che abbia lo svincolo dalla cittadinanza straniera o che presenti la prova che otterrà lo svincolo qualora ricevesse la cittadinanza croata;
3. che abbia vissuto nella Repubblica di Croazia quale residente per 8 anni ininterrotti fino alla presentazione della richiesta e abbia conseguito lo status di straniero con soggiorno permanente;
4. che conosca la lingua croata e la scrittura latina, la cultura croata e l’ordinamento sociale;
5. che dal suo comportamento è possibile dedurre che egli rispetta l’ordinamento giuridico, le usanze nella Repubblica di Croazia.

(2) Si riterrà che la persona ha soddisfatto i presupposti di cui al punto 2 del comma 1 del presente articolo, qualora la richiesta venga presentata da una persona priva di cittadinanza, oppure la persona che, conformemente alla legge del paese di cui è cittadina, perderà la cittadinanza con la naturalizzazione.

(3) Se lo stato straniero non ammette lo svincolo oppure se per ottenerlo pone dei presupposti che non sono possibili da soddisfare è sufficiente una dichiarazione della persona che ha presentato la richiesta, che per il presupposto di ottenere la cittadinanza croata rinuncia alla cittadinanza straniera.

(4) L’adempimento alla disposizione del comma 1, punto 4, del presente articolo è determinato con la verifica della conoscenza della lingua croata e la scrittura latina, della cultura croata e dell’ordinamento sociale.

(5) Le persone con più di 60 anni non devono soddisfare la disposizione del comma 1, punto 4, del presente articolo.

... (omissis) ...

Articolo 11

(1) L'emigrato, i suoi discendenti fino al 3° grado in linea retta e i loro coniugi possono acquisire per naturalizzazione la cittadinanza croata anche se non soddisfano i presupposti di cui all'articolo 8, comma 1, punti 1, 2 e 3, della presente Legge.

(2) L'emigrato di cui al comma 1 del presente articolo è la persona che è emigrata dalla Croazia con l'intento di vivere permanentemente all'estero.

(3) Non è da considerarsi come emigrato la persona che è emigrata dal territorio della Repubblica di Croazia in conformità ad accordi internazionali o per rinuncia alla cittadinanza croata, come pure la persona che ha cambiato residenza in un altro Stato che allora faceva parte dell'entità statale alla quale apparteneva anche la Repubblica di Croazia.

... (omissis) ...

III. CESSAZIONE DELLA CITTADINANZA

Articolo 17

La cittadinanza croata cessa con:

1. lo svincolo;
2. la rinuncia;
3. i protocolli internazionali.

... (omissis) ...